

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Doc. LXXIII-bis**  
**n. 13**

## ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 settembre 2025)

*(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**Presentato dal Ministro per gli affari europei, il PNRR  
e le politiche di coesione**

(FOTI)

---

**Trasmesso alla Presidenza il 20 gennaio 2026**

---

PAGINA BIANCA

**ALL I**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

***1) Classificazione per settore e materia***

AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI PUBBLICI  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI  
FISCALITA' E DOGANE  
ENERGIA  
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
MERCATO INTERNO  
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA  
POLITICHE DI COESIONE  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI  
TUTELA DEI DATI PERSONALI

***2) Classificazione per settore e materia***

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
AFFARI ESTERI  
AFFARI INTERNI  
AGRICOLTURA

AMBIENTE  
APPALTI  
COMUNICAZIONI  
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO  
ENERGIA  
FISCALITA' E DOGANE  
GIUSTIZIA  
LAVORO E AFFARI SOCIALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO  
PESCA  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**3) Classificazione per Amministrazione capofila**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
MINISTERO DELLA CULTURA  
MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI  
MINISTERO DEL TURISMO  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEE  
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

ALL.II

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(luglio-settembre 2025)*

*1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento*

*1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia*

<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della Corte</b>
<p><u>C-519/23</u></p> <p><u>COMMISSIONE</u> <u>EUROPEA</u> <u>c. REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA</u></p> <p>26-set-25</p>	<p>Ricorso ex art. 258 TFUE con il quale la Commissione europea chiedeva alla CGUE di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, fosse venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 45 TFUE – Sopravvenuta rinuncia agli atti della Commissione europea</p>	<p>1) La causa C-519/23 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p>

**AlI.II*****1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE******3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

All.II*3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta*

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della Corte (Grande Sezione)
<p><u>C-777/22 P</u> <u>C-789/22 P</u></p> <p><u>BANCA</u> <u>CENTRALE</u> <u>EUROPEA e</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>EUROPEA</u> (sostenute da <u>REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA</u>) <u>C</u> <u>CORNELI</u> <u>FRANCESCA</u></p> <p>10-lug-25</p>	<p>Politica economica e monetaria - Direttiva 2014/59/UE - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Articoli da 27 a 29 - Misure di intervento precoce - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Meccanismo di vigilanza unico - Articolo 4, paragrafo 3 - Decisione della Banca centrale europea (BCE) di assoggettare ad amministrazione straordinaria una banca - Ricorso di annullamento proposto da un azionista - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Persona fisica direttamente e individualmente interessata da un atto di un'istituzione dell'Unione europea - Conclusione dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria - Persistenza dell'interesse ad</p>	<p>1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T-502/19), è annullata. 2) Il ricorso presentato dalla sig.ra Francesca Corneli volto ad ottenere l'annullamento della decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 della Banca centrale europea (BCE), del 1° gennaio 2019, che assoggetta la Banca Carige SpA ad amministrazione straordinaria, nonché della decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-13 della BCE, del 29 marzo 2019, che proroga fino al 30 settembre 2019 la durata dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria, è ricevibile. 3) Il quarto motivo del ricorso in primo grado, nella parte in cui verte su un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per l'adozione delle decisioni controverse, è respinto. La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché si pronunci sugli altri motivi e argomenti dedotti a sostegno di tale ricorso. 4) Le spese sono riservate.</p>

ALL.II

	<p>agire - Applicazione del diritto dell'Unione e nazionale da parte della BCE - Obbligo d'interpretazione conforme del diritto nazionale»</p>
--	--

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

<b>AIUTI DI STATO</b>	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>
<p><b><u>C-514/23</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>1-ago-25</p>	<p>Ambiente – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Regime di aiuti – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della Commissione europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione</p> <p style="text-align: center;"><b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b></p> <p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell'8 agosto 2023, è irricevibile.</b></p>

Al.II

	<p>che dichiara la compatibilità di tale regime di aiuti con il mercato interno — Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto ai sensi di tale regime, dinanzi a un giudice nazionale, che contesta una modalità di detto regime indissolubilmente legata al suo funzionamento — Irricevibilità, nell'ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di dette disposizioni di tali direttive</p>	
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della CGUE</b>
<p><b>C-869/24</b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b> 15-lug-25</p>	<p>Nozione di operatore economico - Offerente facente parte di un gruppo societario - Suddivisione gara in lotti - Esclusione automatica dell'offerente che ha partecipato attraverso le proprie partecipate in misura superiore ai limiti previsti dal bando di gara - Interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento</p>	<p><b>La causa C-869/24 è cancellata dal ruolo della Corte.</b></p>

Al.II

	europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, con specifico riguardo alla possibilità, nel caso di suddivisione della gara in lotti, di limitare la presentazione delle offerte dando rilievo anche al gruppo societario di cui fa parte l'offerente.	
<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><u>C-764/23</u>  <u>C-765/23</u>  <u>C-766/23</u>  <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u>  <u>STATO</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale per la radio e la televisione – Conversione di diritti d'uso – Assegnazione di diritti d'uso – Tutela giurisdizionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione</p>	<p>1) L'art. 4.1 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce dell'art. 19 TUE nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una normativa nazionale che, da un lato, limita gli effetti dei ricorsi proposti da operatori economici avverso atti relativi all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze, nell'ambito del «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, alla concessione di un risarcimento pecuniario e, dall'altro, limita la portata della tutela cautelare che può essere disposta in attesa dell'esame di un siffatto ricorso al pagamento di una provvisoria, purché le modalità di tale risarcimento</p>

**All.II**

pecuniario consentano di compensare integralmente i danni subiti da detti operatori economici in ragione dell'applicazione di tali atti.

2) Gli articoli 3, 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che un legislatore nazionale preveda che l'assegnazione di diritti d'uso di un'ulteriore capacità trasmissiva, sviluppata nell'ambito della transizione tra due tecnologie di diffusione, sia effettuata mediante una procedura onerosa, di cui il legislatore stesso definisce determinate caratteristiche attinenti alle condizioni di assegnazione di tali diritti e agli operatori che possono partecipare alla procedura stessa, a condizione che detto legislatore si limiti a definire principi che non abbiano come conseguenza che l'autorità nazionale di regolamentazione non disponga più di un margine di discrezionalità sostanziale nella definizione delle modalità tecniche della procedura di assegnazione dei diritti, ed essa debba quindi limitarsi ad applicare una procedura definita dal legislatore medesimo.

3) Gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, l'articolo 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento devono

All.II

<p>essere interpretati nel senso che:</p> <p>essi non ostano ad una normativa nazionale relativa all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze che, in occasione di una transizione tecnologica che accompagna il «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, non prevede una conversione per equivalente dei precedenti diritti d'uso di radiofrequenze e impone quindi ad un operatore, che intenda conservare la propria capacità trasmissiva, di partecipare ad una procedura onerosa o di stipulare un accordo con un altro operatore, a condizione che una siffatta conversione non sia necessaria per preservare la concorrenza nel mercato interessato e che gli operatori di cui trattasi non abbiano ricevuto, da parte di autorità amministrative, garanzie precise, incondizionate e concordanti quanto al mantenimento della loro capacità trasmissiva in caso di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze.</p> <p>4) Gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli artt. 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché l'art. 4 della direttiva 2002/77 devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>essi non ostano ad un regime di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze, che non implica misure di carattere strutturale destinate a compensare talune irregolarità relative a precedenti procedure di assegnazione di siffatti diritti o alle pregresse condizioni di esercizio di radiofrequenze, a condizione che altre misure adottate dalle autorità competenti siano sufficienti a porre rimedio alle notevoli distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da tali irregolarità.</p>		
---	--	--

ALL.II

<b>FISCALITA'</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<u>C-92/24</u> <u>C-93/24</u> <u>C-94/24</u> <u>ITALIA</u>  <u>CORTE DI</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>TRIBUNARIA DI</u> <u>SECONDO GRADO</u> <u>LOMBARDIA</u>  1-ago-25	Fiscalità – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Divieto di assoggettare a imposizione gli utili percepiti dalla società madre – Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi – Ambito di applicazione – Imposta regionale sulle attività produttive – Inclusionione del 50% dei dividendi percepiti dalle società madri nella base imponibile di tale imposta	L'art. 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno SM che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<u>C-758/24</u> <u>C-759/24</u> <u>ITALIA</u>	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione	1) Gli artt. 36 e 37 nonché l'art. 46.3 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce

All.II

<p><b><u>TRIBUNALE DI ROMA</u></b> 1-ago-25</p>	<p>internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Pubblicità delle fonti di informazione su cui si fonda tale decisione</p>	<p>dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno SM proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.</p> <p>2) Gli artt. 36 e 37 nonché l’art. 46.3 della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lo SM, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’art. 37.3 di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;</li> <li>– il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile</li> </ul>
---	--	--

**All.II**

		<p>alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verificati, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>3) L'art. 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.</p>
<p><b><u>CAUSE RIUNITE</u></b> <b><u>da C-71/25</u></b> <b><u>a C-79/25</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE</u></b> <b><u>D'APPELLO DI</u></b> <b><u>ROMA</u></b></p> <p>23-set-25</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Esame, ad opera del</p>	<p><b>Ordinanza del Presidente della Seconda Sezione della Corte</b></p> <p>Le cause riunite da C-71/25 a C-79/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</p>

Al.II

	giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della Corte</b>
<u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-125/25</u> <u>a C-130/25</u> <u>ITALIA</u>	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	<b>Le cause riunite da C-125/25 a C-130/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</b>
<u>CORTE</u> <u>D’APPELLO DI</u> <u>PALERMO</u> 23-set-25		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della Corte</b>
<u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-80/25</u> <u>a C-87/25</u> <u>ITALIA</u>	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37	- <b>Le cause riunite da C-80/25 a C-87/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</b>  - <b>Le cause riunite da C-88/25 a C-113/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</b>

**AII.II**

<p><b><u>CAUSE RIUNITE</u></b>  <b><u>da C-88/25</u></b>  <b><u>a C-113/25</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE</u></b>  <b><u>D'APPELLO DI</u></b>  <b><u>ROMA</u></b></p> <p>24-set-25</p>	<p>– Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro</p>	
<p><b><u>C-750/24</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI</u></b>  <b><u>BOLOGNA</u></b></p> <p>26-set-25</p>	<p>Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37</p> <p>– Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un</p>	<p><b>Ordinanza del Presidente della Corte</b></p> <p><b>La causa C-750/24 è cancellata dal ruolo della Corte</b></p>

Al.II

	paese terzo come paese di origine sicuro	
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-763/24</b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b>C-764/24</b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI PALERMO</u></b></p> <p>26-set-25</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro</p>	<p><b>Ordinanza del Presidente della Corte</b></p> <p>- <b>La causa C-763/24 è cancellata dal ruolo della Corte</b></p> <p>- <b>La causa C-764/24 è cancellata dal ruolo della Corte</b></p>
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-388/24</b> <b>C-389/24</b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI FIRENZE</u></b></p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante</p>	<p><b>Ordinanza del Presidente della Corte</b></p> <p><b>Le cause riunite C-388/24 e C-389/24 sono cancellate dal ruolo della Corte</b></p>

Al.II

30-set-25	un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>  <b><u>C-268/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>LECCE</u></b>  3-lug-25	<b>Oggetto</b> Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Indennità concessa sotto la forma di una carta elettronica per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali – Mancata attribuzione di tale carta ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve	<b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b> La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il

All.II

	durata	solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)</b>
<u>C-823/24</u> <u>ITALIA</u>  <u>TRIBUNALE DI</u> <u>TRENTO</u>  10-lug-25	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Assenza di trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato - Concessione di talune voci retributive solo ai lavoratori a tempo indeterminato - Lavoratori a tempo determinato che percepiscono una retribuzione oraria più elevata di quella dei lavoratori a tempo indeterminato	La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che riserva la corresponsione di talune voci retributive ai lavoratori a tempo indeterminato, ad esclusione dei lavoratori a tempo determinato, qualora questi ultimi percepiscano una retribuzione oraria più elevata di quella percepita dai lavoratori a tempo indeterminato, anche tenendo conto, nella retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato, di tali voci retributive.
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<u>C-543/23</u> <u>ITALIA</u>  <u>TRIBUNALE DI</u> <u>PADOVA</u>	Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Insegnanti che hanno maturato esperienza professionale presso talune	La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il

**All.II**

4-set-25	<p>istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Assunzione a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali – Determinazione dell'anzianità ai fini della determinazione della retribuzione – Normativa nazionale che non prevede il computo dei periodi di servizio svolti in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Differenza di trattamento basata su un criterio diverso dal carattere determinato o indeterminato del rapporto di lavoro – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Assenza di attuazione del diritto dell'Unione</p>	<p>computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione.</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<b><u>C-253/24</u></b>	Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo	<b>La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla</b>

**All.II**

<p><b><u>ITALIA</u></b> <b><u>CORTE</u></b> <b><u>D'APPELLO DI</u></b> <b><u>L'AQUILA</u></b> 4-set-25</p>	<p>determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedura di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario – Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla procedura di valutazione – Perdita di un diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto dell'Unione</p>	<p>direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché con l'art. 31.2 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che:</p> <p>essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni fino all'età di 70 anni, all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente.</p>
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b></p>
<p><b><u>C-5/24</u></b></p>	<p>Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di</p>	<p>1) L'art. 2.2 e l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la</p>

All.II

<p><b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TRIBUNALE DI RAVENNA</u></b> 11-set-25</p>	<p>occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2 — Discriminazione fondata sulla disabilità — Licenziamento di un lavoratore assente per malattia — Normativa nazionale che prevede lo stesso limite di numero di giorni di assenza per malattia per anno civile per tutti i lavoratori di un medesimo settore di attività — Articolo 5 — Soluzioni ragionevoli</p>	<p>parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che conferisce a un lavoratore assente per malattia un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo retribuito e rinnovabile di 180 giorni per anno civile, al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta di tale lavoratore, un periodo non retribuito e non rinnovabile di 120 giorni, senza istituire un regime specifico per i lavoratori disabili, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tale normativa nazionale non ecceda quanto necessario per conseguire la finalità di politica sociale consistente nell'assicurarsi della capacità e della disponibilità del lavoratore ad esercitare la sua attività professionale e che</li> <li>– detta normativa nazionale non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti da tale articolo 5.</li> </ul> <p>2) L'art. 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che prevede, a favore di un lavoratore assente per malattia, ma indipendentemente dalla sua eventuale disabilità, un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, che si aggiunge a un periodo retribuito di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, non costituisce una «soluzione ragionevole», ai sensi di tale articolo.</p>
<p><b>Causa</b> <b><u>C-38/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>CORTE DI</u></b></p>	<p><b>Oggetto</b> Politica sociale — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — Articoli 2, 5 e 7 — Articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti</p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b> 1) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo art. 1 e il suo art. 2.1 e 2.2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti</p>

ALL.II

<p><b>CASSAZIONE</b> 11-set-25</p>	<p>fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, si occupa del figlio disabile – Articolo 5 – Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli</p>	<p>fondamentali UE nonché degli artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.</p> <p>2) La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali UE nonché dell'art. 2 e dell'art. 7.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2.2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.</p>
<p><b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b></p>		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-341/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo</p> <p>– Regime comunitario di protezione delle denominazioni dei vini – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Articolo 54 – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) – Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 51 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 duodecies, paragrafo 2, e articolo 118 vices – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 101, paragrafo 2, e articolo 107 – Protezione, ai sensi del diritto dell’Unione, dei v.q.p.r.d. riconosciuti dal diritto nazionale – Conflitto tra una denominazione di vini protetta e un marchio anteriore notorio contenente un termine identico a tale denominazione – Denominazione asseritamente ingannevole – Regime transitorio – Estensione automatica della</p>	<p>L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, l’articolo 118 vices del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l’articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>l’art. 43.2 del regolamento n. 479/2008, l’art. 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’art. 101.2 del regolamento n. 1308/2013 non sono applicabili a un conflitto tra una denominazione di vini protetta ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a detta denominazione, dovendo tale conflitto essere risolto solo sulla base dell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo regolamento.</p>

Al.II

	protezione – Completezza del regime di protezione – Certezza del diritto
--	--

## 5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><b>C-287/24</b> <b><u>BELGIO</u></b> 10-lug-25</p>	<p>Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 – Validità – Obbligo di motivazione – Invasione dell'Ucraina da parte della Russia – Aumento del potenziale produttivo agricolo dell'Unione europea – Deroga a talune condizioni relative al pagamento diretto di rinverdimento – Terreni lasciati a riposo considerati come colture distinte e come aree di interesse ecologico anche quando sono</p>	<p>Dall'esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022.</p>

Al.II

	stati utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o coltivati – Carattere necessario e giustificato delle misure adottate	
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<u>C-544/23</u> <u>SLOYACCHIA</u> 1-ago-25	Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – Obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – Deroga – Articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Sanzioni amministrative di natura penale – Ricorso per cassazione – Nuova legge entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata – Nozione di “condanna definitiva”	1) L’art. 51.1 della Carta dei diritti fondamentali UE deve essere interpretato nel senso che: uno SM attua il diritto UE, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all’art. 19.1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e all’art. 41.1 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti e, dall’altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall’art. 3.2 di quest’ultimo regolamento, di esonerare dall’osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada. 2) L’art. 49.1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla

**All.II**

		<p>qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.</p> <p>3) L'art. 49.1, ultima frase, della Carta dei diritti deve essere interpretato nel senso che un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.</p>
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-97/24</b> <b><u>IRLANDA</u></b></p> <p>1-ago-25</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell'Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Politica d'asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ingente afflusso di richiedenti protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Esigenze essenziali – Esaurimento temporaneo delle capacità di</p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b></p> <p>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l'accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione invocando l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile.</p>

Al.II

	alloggio	
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<u>C-687/23</u> <u>SPAGNA</u> 11-set-25	Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azione di responsabilità – Azioni presentate prima dell’adozione delle azioni di risoluzione	Le disposizioni dell’art. 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’art. 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’art. 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, devono essere interpretate nel senso che: esse non ostano a che i diritti derivanti da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché da un’azione di responsabilità, basate sull’inosseranza dei requisiti in materia d’informazione risultanti dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, siano ritenuti rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» al momento della risoluzione dell’ente creditizio interessato, ai sensi dell’art. 53.3 e dell’art. 60.2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, quando tali azioni siano state proposte prima della svalutazione totale delle azioni del capitale sociale dell’ente creditizio in parola nell’ambito di un procedimento di risoluzione.

ALL.II**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b>C-600/23</b> <b>BELGIO</b> 1-ago-25</p>	<p>Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all'arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa</p>	<p>L'art. 19.1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno SM, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'UE e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'UE non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale SM, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;</li> <li>– a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso SM, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.</li> </ul>

Al.II

	<p>nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale</p> <p>– Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione</p>	
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-305/22</b> <b><u>ROMANIA</u></b> 4-set-25</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Condizioni per la presa in carico dell’esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “sentenza definitiva per gli stessi fatti” – Decisione</p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b></p> <p>1) L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure private della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>– da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e</p>

All.II

	<p>quadro 2008/909/GAI — Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro — Articolo 25 — Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione — Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro — Articolo 4 — Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo — Conseguenze dell'assenza di una siffatta trasmissione — Principio di leale cooperazione — Articolo 22 — Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena — Mantenimento del mandato d'arresto europeo — Obbligo</p>	<p><b>la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e</b></p> <p>— dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.</p> <p>2) L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.</p>
--	---	--

**All.II**

	dell'autorità giudiziaria di eseguire il mandato d'arresto europeo	
--	--	--

***Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani\****  
(luglio-settembre 2025)

<b>AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-503/25 C-504/25 27-ago-25</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Impresa e imprenditore - Crisi d'impresa - Aiuti - Amministrazione straordinaria Esclusione dalle agevolazioni nazionali previste per le imprese ad alto consumo di gas naturale e per le imprese ad alto consumo di energia elettrica - Interpretazione dell'art. 107 co. 3 lett. c) TFUE e della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (dubbio se nella nozione di "impresa in difficoltà" contenuta nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, debbano rientrare, altresì, le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d. l. n. 347 del 2003 – cd. Legge Marzano - stante il fine conservativo di tale strumento nell'ordinamento italiano)</b>
<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p><b>C-383/25</b> 18-ago-25</p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(TAR Lombardia)</b></p>	<p><b>Autorizzazione integrata ambientale – Modifiche sostanziali – Silenzio assenso – Possibile contrasto con la disciplina europea</b> – Interpretazione dell'art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (<i>dubbio interpretativo in merito alla conformità con il diritto dell'Unione di una disciplina interna, come quella vigente in Italia ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006, la quale prevede che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l'autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell'autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale</i>).</p>
<p><b>APPALTI PUBBLICI</b></p>		
<p><b>Causa</b> <b>Data di notifica</b></p>	<p><b>Giudice del rinvio</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>
<p><b>C-517/25</b> <b>C-518/25</b> 3-set-25</p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(TAR Sicilia)</b></p>	<p><b>Operatore economico responsabile di irregolarità contributiva - Esclusione automatica - Mancata previsione possibilità di successiva regolarizzazione in caso di sanatoria della posizione prima dell'aggiudicazione definitiva - Interpretazione dell'art. 57 ("Motivi di esclusione") della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, che, pur riproducendo l'ipotesi, prevista da quella comunitaria, di non escludere un operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, richiede – ciò non essendo previsto nella normativa comunitaria – che «...l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta...»</i>)</b></p>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-401/25</b> 30-lug-25	<b>ITALIA</b> (Tar Lazio)	Libera prestazione di servizi - Comunicazioni radiofoniche - Uso delle frequenze - Limiti derivanti dal piano nazionale delle radio frequenze – Vincolatività del piano nazionale delle radiofrequenze e sua compatibilità con il principio di neutralità del servizio - Interpretazione della portata e dell'estensione dei principi di neutralità del servizio e di neutralità tecnologica di cui agli artt. 9 e 9-bis della Direttiva n. 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, così come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE ( <i>dubbio se i principi di neutralità del servizio e di neutralità tecnologica debbano essere garantiti incondizionatamente e possano, pertanto, prevalere sulla pianificazione nazionale, consentendo, nel caso di specie, ad una società titolare di diritti d'uso esclusivamente per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre la possibilità di fornire anche servizi diversi dal broadcast mediante le frequenze ad essa assegnate</i> )
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-414/25</b> 11-ago-25	<b>ITALIA</b> (Corte di Cassazione)	Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, stipulato a Roma il 6 novembre 2023 - Contrarietà al diritto dell'Unione - Domanda di protezione internazionale - Supposta strumentalità - Trattamento, in una delle aree di cui all'articolo 1, par. 1, lett. c) del Protocollo,

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p><b>del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda</b> – Interpretazione degli articoli 3, 6, 8, 15, 16 della direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dell'articolo 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (<i>dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che consente di condurre nelle aree situate in Albania di cui all'articolo 1, par. 1, lett. c) del protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio; in caso di risposta negativa dubbio se il diritto UE, osti ad un'applicazione della disciplina interna che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree citate del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda</i>)</p>
<p><b>C-427/25</b> 30-lug-25</p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(GIP presso il Tribunale di Catania)</b></p>	<p><b>Diritto UE in materia di Data retention - Dati telematici definibili come file di log - Accesso delle autorità pubbliche al fine di identificare l'autore di un reato - Impossibilità di identificazione dell'autore del reato con altri mezzi - Limitazione dell'accesso ai fini della lotta contro la criminalità grave - Eventuale estensione alla generalità dei reati</b> - Interpretazione dell'art. 15 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché del regolamento 2023/1543 in tema di acquisizione all'estero della prova elettronica (<i>dubbio se il diritto UE in materia di data retention osti alla esclusione dei file di log dal novero dei "dati di traffico", così da permettere l'accesso per l'accertamento di tutti i reati, oppure, in subordine - qualora questi file venissero ricompresi nei dati di traffico - se il diritto UE osti alla possibilità di autorizzare l'accesso agli stessi, nei procedimenti che esulano dalle forme di criminalità grave, quindi puniti con pena editale inferiore nel massimo a tre anni, laddove tali dati siano, per le caratteristiche proprie di taluni reati - come nel caso dei</i></p>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

			<i>reati commessi attraverso la rete, ritenuti sempre più frequenti e insidiosi – gli unici e indispensabili a identificare l'autore di un reato).</i>
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>			
<b>Causa Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>	
<b>C-369/25</b> 30-lug-25	<b>ITALIA</b> <b>(Tribunale di Napoli)</b>	Contratto di somministrazione di lavoro irregolare-Mancato versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni - Prescrizione quinquennale - Qualificabilità della pensione contributiva come retribuzione differita - Tutela giurisdizionale ridotta (a causa coinvolgimento INPS) - Poteri del giudice Interpretazione artt. 2 e 8 della direttiva della direttiva 91/533/CEE relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ( <i>dubbio se la pensione contributiva costituisca retribuzione differita e se la sua tutela ricada nell'ambito di operatività della direttiva 91/533/CEE, oggi 2019/1152/UE, unitamente al versamento contributivo; in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, dubbio se la circostanza che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro abbia una tutela assai ridotta quando in giudizio vi sia l'INPS, sia compatibile con le predette direttive</i> ).	
<b>C-380/25</b> 20-ago-25	<b>ITALIA</b> <b>(Tribunale di Napoli)</b>	Lavoro a tempo determinato - Rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e operai a tempo determinato - Diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato - Requisiti - Norma nazionale che esclude l'applicabilità delle norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro a tempo determinato, emanate in attuazione del diritto UE - Interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul	

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p>lavoro a tempo determinato (dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale<sup>1</sup> che esclude i rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato dalla disciplina generale, emanata in attuazione della citata direttiva UE e dubbio se possa essere considerata una norma equivalente per la prevenzione degli abusi, tenendo conto della specificità del settore agricolo, una misura prevista dalla contrattazione collettiva che stabilisce il diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di operai agricolo che effettui presso la stessa azienda 180 giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, diritto da esercitarsi entro un termine di decadenza di sei mesi).</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<p><b>Causa</b> <b>Data di notifica</b></p>	<p><b>Giudice del rinvio</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>
<p><b>C-50/23</b> <b>20-ago-25</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(Consiglio di Stato)</b></p>	<p><b>Concessioni amministrative - Giochi e scommesse - Concessioni di gestione del gioco Bingo - Potere di modifica unilaterale delle concessioni di gioco in caso di proroga tecnica - Asserita sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale - Proroga onerosa - Interpretazione e compatibilità dei principi generali di diritto UE di proporzionalità e di concorrenza nel mercato rispetto ad una normativa nazionale, quale quella italiana in materia di concessioni di gestione del gioco Bingo, che, nel disporre un regime di proroga tecnica automatica delle concessioni in essere prossime alla scadenza, impone ai concessionari i) un aumento del canone che prescinde dalla valutazione delle dimensioni delle imprese; ii) l'accettazione della proroga e del suddetto aumento del canone, aggravato dal divieto di cessione dei locali,</b></p>

<sup>1</sup> La normativa italiana applicabile *ratione temporis* ai fatti in causa è contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il cui articolo 10, comma 2, prevede che "sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375". La medesima previsione è stata confermata dal successivo decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (art. 29, comma 1, lett. b).

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		quale condizione per potere partecipare alle successive gare
<b>C-337/25</b> 7-lug-25	<b>ITALIA</b> <b>(TAR Campania)</b>	<b>Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi- Definizione servizi portuali</b> <b>- Servizio tecnico nautico di battellaggio - Sussistenza di un obbligo di procedura selettiva pubblica per la scelta dell'operatore</b> - Interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE, letti in combinato disposto con l'art. 106.2 TFUE, e del Regolamento (U.E.) n. 2017/352 sulla fornitura di servizi portuali ( <i>dubbio se il diritto UE osti ad un regime nazionale che, nella prassi, consente all'autorità amministrativa di riservare sine die e in via esclusiva l'esercizio del servizio di battellaggio a favore di un determinato soggetto giuridico (una cooperativa), composto da persone fisiche (ormeggiatori/barcaioli) iscritte in appositi registri a seguito di procedura concorsuale</i> ).
<b>C-535/25</b> <b>C-536/25</b> <b>C-537/25</b> 24-set-25	<b>ITALIA</b> <b>(Consiglio di Stato)</b>	<b>Servizi pubblici – Offerta al pubblico di servizi postali - Servizio postale non rientrante nel servizio universale – Fornitore di un servizio postale – Direttiva servizi postali – Nozione –Regime autorizzatorio - Questione Amazon</b> - Interpretazione degli artt. 2 e 9 della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( <i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale che sottopone al regime autorizzatorio previsto per l'offerta al pubblico di servizi postali le attività del tipo di quelle svolte da Amazon</i> ).
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b> <b>Data di notifica</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-355/25</b>	<b>ITALIA</b> <b>(Giudice di Pace di</b>	<b>Contratti di finanziamento - Cessione di una quota dello stipendio o del salario o della pensione - Estinzione anticipata del finanziamento - Rimborso dei costi - Rimborso imposte - Sentenza Lexitor C-383/18 e sentenza UCBA C-555/21 -</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

25-ago-25	<b>Palermo)</b>	<b>Profili di contrasto</b> - Interpretazione delle citate sentenze e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ( <i>dubbio se, nell'ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il diritto dell'Unione osti ad un'interpretazione dell'espressione "costo totale del credito", alla cui riduzione ha diritto il consumatore, che non comprenda gli oneri erariali</i> ).
-----------	-----------------	---

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Affari economici e finanziari (8 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	28/01/2020
<b>2021_4037</b> C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	05/06/2024
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2024_0074</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato	25/07/2024

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE		art. 258 TFUE	
<b>2025_0061</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento UE n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	FISMA	Parere motivato art. 258 TFUE	17/07/2025
<b>2025_4004</b>	Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2007/36/UE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	JUST	Messa in mora art. 258 TFUE	07/05/2025
<b>2025_0275</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
<b>2025_0276</b>	Mancato recepimento della direttiva	FISMA	Messa in mora	24/09/2025

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<p>UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849</p>		art. 258 TFUE	
---	--	---------------	--

***Affari esteri (1 infrazione)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	<p>Violazione diritto dell'Unione</p> <p><b>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del</b></p>	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

				Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".		
--	--	--	--	---	--	--

**Affari interni (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2022_2006</b>	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2022 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>
<b>2025_2070</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021,	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025

ALL. IV*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco				
--	--	--	--	--	--

**Agricoltura (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018

**Ambiente (23 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2077</b> C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2004_2034</b> C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260TFUE	27/03/2025
<b>2011_2215</b> C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	01/06/2023
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025
<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
<b>2015_2043</b> C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2181</b> C-594/24	Trattamento acque reflue urbane - Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/09/2024

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2020_2299</b>	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM <sub>2,5</sub>	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
<b>2021_2028</b>	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
<b>2023_2181</b>	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
<b>2023_2187</b>	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.					
<b>2024_0077</b>	Direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024	
<b>2024_2053</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024	

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente					
<b>2024_0192</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.	CLIMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024	
<b>2024_2097</b>	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024	

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.				
<b>2024_2142</b>	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
<b>2024_2226</b>	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie <i>Solenopsis invicta</i> "formica di fuoco".	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025
<b>2024_2268</b>	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Contratti pubblici (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022

**Concorrenza e aiuti di Stato (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Energia (5 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2020_2266</b>	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
<b>2024_0232</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2025

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2025_0148</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025
<b>2025_2111</b>	Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento UE?2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento UE 2019/942	ENER	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
<b>2025_0228</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n°98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio			
--	--	--	--	--

**Fiscalità e dogane (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2025_2056</b>	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati doganali al sistema Surveillaince SURV3ai sensi del codice doganale dell'Unione Regolamento CDU n. 952/2013	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
<b>2025_4013</b>	Presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni Flat tax con l'articolo 49 del TFUE e con	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	l'art. 31 dell'accordo SEE per trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti				
<b>2025_4015</b>	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell'imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025

**Giustizia (4 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2016_4081</b>	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	03/10/2024

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2023_2006</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/05/2024
<b>2025_2066</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	JUST	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025
<b>2025_0229</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1226 del	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018/1673			
--	--	--	--	--

**Lavoro e affari sociali (5 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_4231</b> C-155/25	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	27/02/2025
<b>2020_0066</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020



ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.				
--	---	--	--	--	--

**Libera circolazione delle merci (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2023_2015</b>	Incomplete recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023
<b>2025_4000</b>	Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Libera prestazione dei servizi e stabilimento (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
<b>2024_2221</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024
<b>2024_2111</b>	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024

ALL. IV

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*Aggiornato al 30 settembre 2025*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Salute (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_2125</b> C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

**Trasporti (7 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2019_2279</b>	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	03/12/2020

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	gallerie della rete stradale transeuropea.				
<b>2020_2318</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025
<b>2024_0161</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	16/12/2024
<b>2024_2091</b>	presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2024_2235</b>	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci	MOVE	Violazione di diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
<b>2024_4012</b>	Non corretta applicazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Mancata organizzazione di corsi di formazione per i revisori della sicurezza stradale	MOVE	Violazione di diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
<b>2025_0147</b>	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 30 settembre 2025

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	n. 561/2006 e UE n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada				
--	--	--	--	--	--

**Tutela dei consumatori (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2023_0022</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>

**ALL. V*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea****Aggiornato al 30 settembre 2025***CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE\***

**\* N.B.** *La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.*

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018
<b>2023_2181</b>	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
<b>2023_2187</b>	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

	modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.			
--	--	--	--	--

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (28 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2077</b> C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
<b>2004_2034</b> C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13 C-515/23	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	27/03/2025
<b>2011_2215</b> C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
<b>2015_2043</b> C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2181</b> C-594/24	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/03/2024
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2020_2299</b>	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM <sub>2,5</sub>	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
<b>2020_2266</b>	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
<b>2021_2028</b>	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
<b>2023_2187</b>	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2023_2181</b>	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
<b>2024_0077</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024
<b>2024_0232</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2024_0192</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.	CLIMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
<b>2024_2053</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024
<b>2024_2097</b>	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2024_2142</b>	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
<b>2024_2226</b>	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo al-la diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie <i>Solenopsis invicta</i> "formica di fuoco".	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025
<b>2024_2268</b>	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
<b>2025_0148</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

	mercato dell'energia elettrica dell'Unione			
--	--	--	--	--

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (11 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	29/09/2022
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2024_0074</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE		Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

	FISMA				
<b>2025_0061</b>	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/07/2025	
<b>2025_4004</b>	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/05/2025	
<b>2025_2056</b>	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025	
<b>2025_4013</b>	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025	

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2025_4015</b>	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell'imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
<b>2025_0275</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
<b>2025_0276</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire il riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2016_4081</b>	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	03/10/2024
<b>2021_4037</b> C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	05/06/2024
<b>2023_2006</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/05/2024 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2025_2066</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025
------------------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

#### MINISTERO DELL'INTERNO (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2022_2006</b>	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2025_2070</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco.	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	18/06/2025
------------------	---	------	--------------------------------	--------------------------------	------------

#### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2023_0022</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2024_2221</b>	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024
<b>2025_4000</b>	Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfzionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/01/2011

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
<b>2019_2279</b>	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020
<b>2020_2318</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	07/05/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttivi servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
<b>2024_0161</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2024
<b>2024_2091</b>	Presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2024_2235</b>	<p>Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci</p>	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
<b>2024_4012</b>	<p>Non corretta applicazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Mancata organizzazione di corsi di formazione per i revisori della sicurezza stradale</p>	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2025_0147</b>	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE n. 561/2006 e UE n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025 <b>Archiviata l'8 ottobre 2025</b>
------------------	---	------	---------------------	-----------------------------	--

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2024_2277</b>	Progressione salariale dei docenti a tempo determinato	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2020_0066</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

### MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
<b>2025_0189</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/05/2025

### MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
------------------	---	------	--------------------------------	-------------------------------	------------

**MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1 infrazione)  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	27/02/2025

**MINISTRO PER LA DISABILITA' (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2023_2015</b>	Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)

**MINISTRO PER LA FAMIGLIA (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2022_4113</b> C-630/24	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	25/07/2024

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 infrazioni)**  
**MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE**  
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/09/2025)*

<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
<b>2024_2111</b>	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/12/2024

		<b><u>ALL.VI</u></b>
<b>Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)</b>		
<b>(luglio - settembre 2025)</b>		
<b>1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	
SA 33413	Aiuto di Stato DELCOMAR S.r.l.	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179	Trenitalia - Trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
<b>2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Data</b>
SA 35843	Compensazione integrativa di obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA 32014 - SA32015- SA32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA20829	Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici	03/03/2023
<p><b>N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)</b></p>		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA